

**NORME IN MATERIA DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI AGGIUNTIVE DELLA GESTIONE
"QUOTA B" DEL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE**

(Adottate con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ENPAM n. 116 del 12 dicembre 2019, approvata dai Ministeri vigilanti con nota prot. n. 11531 del 16 ottobre 2020 e modificate con delibera n. 56 del 6 luglio 2023, approvata dai Ministeri vigilanti con nota prot. n. 4289 del 3 aprile 2024)

ART. 1

(Ambito di applicazione)

Comma 1

Le presenti norme disciplinano le seguenti prestazioni assistenziali aggiuntive erogate dalla gestione "Quota B" del Fondo di previdenza generale, ai sensi dell'art. 18, comma 8, del Regolamento del Fondo:

- a) prestazioni assistenziali ai neoiscritti alla gestione "Quota B" per inabilità temporanea assoluta;
- b) prestazioni assistenziali aggiuntive nei casi di pensione di inabilità assoluta e permanente;
- c) sussidi assistenziali continuativi aggiuntivi per l'assistenza domiciliare;
- d) interventi aggiuntivi per calamità naturali;
- e) prestito d'onore - finanziamento in conto interessi;
- f) borse di studio per i figli degli iscritti;
- g) sussidi aggiuntivi a sostegno della genitorialità.

Comma 2

La spesa complessiva per le prestazioni assistenziali aggiuntive erogate dalla Fondazione deve essere contenuta annualmente entro il limite individuato dall'art. 18, comma 8, del Regolamento del Fondo di previdenza generale.

ART. 2

(Beneficiari delle prestazioni e modalità di presentazione delle domande)

Comma 1

Le prestazioni di cui alle presenti norme sono riservate agli iscritti attivi ed ai pensionati della gestione "Quota B" del Fondo di previdenza generale, nonché ai loro superstiti. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, salvo quanto previsto dal successivo art. 3, si intendono iscritti attivi i medici chirurghi e gli odontoiatri che, alla data della presentazione della domanda, abbiano maturato, nei dieci anni precedenti, almeno tre anni solari - dal 1° gennaio al 31 dicembre - di contribuzione alla gestione, di cui almeno uno nel triennio precedente.

Comma 2

I pensionati ordinari della gestione "Quota B" accedono alle prestazioni di cui alle presenti norme qualora, prima del pensionamento, abbiano contribuito alla gestione per almeno dieci anni.

Comma 3

Le prestazioni aggiuntive sono erogate anche ai pensionati ordinari della gestione "Quota B" con qualsiasi anzianità di contribuzione alla gestione, già assistiti dalla Fondazione Enpam prima dell'entrata in vigore delle presenti norme.

Comma 4

Ai fini della concessione delle prestazioni si tiene conto del reddito complessivo del nucleo familiare, di qualsiasi natura, riferito all'anno precedente, non superiore a sei volte l'importo del trattamento minimo INPS nel medesimo anno. Tale limite è aumentato di un sesto per ogni componente il nucleo familiare, escluso il richiedente.

Comma 5

Qualora un componente il nucleo familiare abbia un'invalidità riconosciuta dalle autorità competenti pari o superiore all'80%, il limite di cui al comma precedente è incrementato di un importo pari a due volte il trattamento minimo INPS per ognuno dei componenti affetti dall'invalidità.

Comma 6

Le domande di prestazioni assistenziali aggiuntive di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, devono essere inviate alla Fondazione Enpam, corredate da idonea documentazione, esclusivamente in formato elettronico, per il tramite dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di competenza.

ART. 3

(Prestazioni assistenziali ai neoiscritti alla gestione "Quota B" per inabilità temporanea assoluta)

Comma 1

A favore del neoiscritto che divenga temporaneamente e totalmente inabile all'esercizio della professione, la cui tutela previdenziale compete alla gestione "Quota B", possono essere concesse prestazioni assistenziali di cui al presente articolo.

Comma 2

Per neoiscritto si intende colui che, alla data della presentazione della domanda, abbia maturato meno di 5 anni solari - dal 1° gennaio al 31 dicembre - di iscrizione alla Fondazione Enpam e possa contare su un'anzianità contributiva alla gestione "Quota B" pari ad almeno un anno ma inferiore a tre.

Comma 3

La misura della prestazione è pari, per l'anno 2019, ad € 33,50 giornalieri annualmente rivalutati.

Comma 4

La prestazione spetta a partire dal trentunesimo giorno successivo all'insorgenza dello stato di inabilità e può essere erogata per un periodo massimo continuativo di trecentosessantacinque giorni.

Comma 5

In caso di malattia non continuativa, dopo la ripresa dell'attività e successiva interruzione della stessa a causa di inabilità temporanea assoluta, l'indennità spetta dopo un nuovo periodo di carenza di trenta giorni.

Comma 6

Nell'ipotesi disciplinata dal precedente comma 5, la prestazione non potrà comunque essere corrisposta per un periodo anche non continuativo superiore a trecentosessantacinque giorni.

Comma 7

La domanda di prestazione per inabilità temporanea assoluta deve essere presentata decorsi trenta giorni e non oltre i sessanta dall'insorgenza della malattia o dal verificarsi dell'infortunio e, comunque, finché persista lo stato d'inabilità. Ferma restando la condizione del perdurare dell'inabilità, qualora l'iscritto presenti domanda dopo il sessantesimo giorno dall'insorgere della malattia o dal verificarsi dell'infortunio, la prestazione è riconosciuta dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda.

Comma 8

Le prestazioni disciplinate dal presente articolo non sono cumulabili con il trattamento di inabilità assoluta e permanente né, per il medesimo periodo, con l'indennità di maternità corrisposta ai sensi del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni, nonché con l'indennità per gravidanza a rischio riconosciuta dall'art. 8 del Regolamento Enpam a tutela della genitorialità, ai sensi dell'art. 70, comma 1, del D.lgs. n. 151 del 26 marzo 2001.

Comma 9

La Fondazione Enpam si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, controlli finalizzati a verificare lo stato di inabilità temporanea assoluta. Nel caso in cui l'iscritto non risulti inabile in modo assoluto all'esercizio dell'attività professionale la prestazione è revocata e l'Ente procede al recupero delle somme indebitamente percepite. Resta fermo il disposto di cui all'art. 8, comma 4, del Regolamento del Fondo di previdenza generale qualora la prognosi di inabilità temporanea assoluta sia superiore a centottanta giorni.

ART. 4

(Prestazioni assistenziali aggiuntive nei casi di pensione di inabilità assoluta e permanente)

Comma 1

I pensionati della gestione "Quota B" che siano titolari del trattamento per inabilità assoluta e permanente di cui all'art. 20 del Regolamento del Fondo, possono chiedere una prestazione assistenziale di importo annuo non superiore, per l'anno 2019, ad € 4.706,80 annualmente rivalutati.

Comma 2

Le prestazioni possono essere concesse in caso di:

- a) spese per interventi chirurgici, anche se effettuati all'estero, e spese accessorie;
- b) malattie che abbiano richiesto cure sanitarie o fisioterapiche non a carico del S.S.N.;

- c) spese di assistenza per anziani, malati non autosufficienti e portatori di handicap facenti parte del nucleo familiare;
- d) spese sostenute dal nucleo familiare, in relazione alla malattia del pensionato, sopravvenute entro i dodici mesi successivi all'evento;
- e) spese funerarie per il decesso di un familiare convivente;
- f) spese straordinarie sostenute per eventi imprevisti.

Comma 3

Le prestazioni disciplinate dal presente articolo possono essere concesse per spese non rimborsate a qualsiasi altro titolo e solo per la quota eccedente l'importo che ha costituito oggetto della prestazione di cui all'art. 2, comma 3, delle Norme di attuazione delle disposizioni di cui al titolo IV del Regolamento del Fondo di previdenza generale.

ART. 5

(Sussidi assistenziali continuativi aggiuntivi per l'assistenza domiciliare)

Comma 1

Ai pensionati della gestione "Quota B", ovvero al coniuge superstite, che percepiscano i sussidi per l'assistenza domiciliare, previsti dalle Norme di attuazione delle disposizioni di cui al titolo IV del Regolamento del Fondo di previdenza generale, può essere concessa una maggiorazione di detto sussidio, pari al 50% dell'importo previsto. La maggiorazione è erogata anche al coniuge convivente del pensionato che già ne fruisce alla data di entrata in vigore delle presenti norme.

Comma 2

La maggiorazione è concessa ai soggetti indicati al comma 1 che necessitano di assistenza nello svolgimento di almeno 4 su 6 delle attività ordinarie della vita quotidiana (ADL) ovvero che siano affetti da patologia nervosa o mentale conclamata dovuta a causa organica che determini la perdita delle capacità cognitive quali il morbo di Parkinson o di Alzheimer.

ART. 6

(Interventi aggiuntivi per calamità naturali)

Comma 1

Possono essere erogati contributi, in aggiunta a quelli previsti dalle Norme di attuazione delle disposizioni di cui al titolo IV del Regolamento del Fondo di previdenza generale, in favore degli iscritti e dei pensionati, di cui all'art. 2 delle presenti norme e dei loro superstiti, residenti in comuni interessati da calamità naturali riconosciute con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, i quali abbiano riportato danni a beni mobili ed immobili in conseguenza delle calamità medesime. Gli iscritti e i pensionati non residenti, i quali dimostrino di svolgere attività professionale prevalente in uno dei Comuni interessati dalla calamità, possono ugualmente accedere al sussidio limitatamente ai danni subiti dallo studio professionale e dalle attrezzature in esso contenute.

Comma 2

Ai fini della determinazione del diritto all'erogazione delle prestazioni di cui al presente articolo, i danni a beni immobili saranno presi in considerazione esclusivamente se gli immobili medesimi costituiscono la prima abitazione o l'unico studio professionale del richiedente, e questi sia titolare di un diritto di proprietà o di usufrutto su di essi. In caso di beni immobili - con le caratteristiche di cui al precedente capoverso - in usufrutto al richiedente o di cui il richiedente è nudo proprietario, le prestazioni di cui al presente articolo saranno erogate applicando i coefficienti di cui al prospetto per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita, allegato al testo unico dell'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, pubblicati periodicamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di beni immobili in comproprietà le prestazioni aggiuntive previste saranno erogate in misura proporzionale alla quota di proprietà. Tutte le prestazioni di cui al presente articolo saranno erogate solo in presenza di perizia giurata di tecnico abilitato che certifichi l'entità del danno subito dal richiedente e le circostanze che lo hanno causato.

Comma 3

Gli interventi consistono in una prestazione pari, nel massimo, al 30% del limite fissato dall'art. 6, comma 3 delle Norme di attuazione delle disposizioni di cui al titolo IV del Regolamento del Fondo di previdenza generale.

Comma 4

In favore dell'iscritto che esercita esclusivamente attività libero professionale, il quale sia stato costretto ad interrompere l'attività stessa a causa dell'evento calamitoso con conseguente azzeramento del reddito, può essere concesso un sussidio di importo pari, per l'anno 2019, a € 2.471,08 mensili annualmente rivalutati, corrispondenti a € 82,37 giornalieri per le frazioni di mese. Le prestazioni sono erogate per un massimo di dodici mesi, a partire dal giorno di sospensione dell'attività, e cessano alla ripresa dell'attività stessa, se l'interruzione è inferiore al periodo suddetto.

Comma 5

Le domande debbono essere presentate dagli interessati entro e non oltre un anno dalla pubblicazione del provvedimento con il quale viene dichiarato lo stato di emergenza.

Comma 6

Ai fini dell'erogazione delle prestazioni assistenziali per calamità naturali, non si tiene conto dei limiti reddituali di cui all'art. 2, commi 4 e 5.

Art. 7

(Prestito d'onore - finanziamento in conto interessi)

Comma 1

L'Enpam, per le finalità di cui all'art. 3, comma 2, dello Statuto, può concedere agli iscritti alla gestione "Quota B", di età inferiore a 35 anni, finanziamenti in conto interessi per effettuare studi post-universitari o avviare lo studio professionale.

Comma 2

Gli interventi di sostegno economico alla professione consistono nella presa in carico da parte della Fondazione Enpam di tutto o parte degli interessi passivi, maturati dall'iscritto sul debito assunto nei confronti dell'istituto bancario erogante il prestito per le finalità di cui al comma 1.

Comma 3

Il beneficio assistenziale può essere erogato una sola volta, secondo le modalità, i termini ed i limiti stabiliti con bando annuale deliberato dal Consiglio di Amministrazione, che può stabilire di tenere conto di parametri reddituali diversi da quelli previsti all'art. 2, commi 4 e 5.

ART. 8

(Borse di studio per i figli degli iscritti)

Comma 1

Possono essere concessi contributi per la frequenza di corsi di studio universitari a favore dei figli degli iscritti alla gestione "Quota B", che non fruiscano già del sussidio di cui all'art. 3 delle Norme di attuazione delle disposizioni di cui al titolo IV del Regolamento del Fondo di previdenza generale.

Comma 2

I benefici assistenziali di cui al comma 1 sono riconosciuti secondo le modalità, i termini ed i limiti stabiliti con bando annuale deliberato dal Consiglio di Amministrazione, che può stabilire di tenere conto di parametri reddituali diversi da quelli previsti all'art. 2, commi 4 e 5.

Art. 9

(Sussidi aggiuntivi a sostegno della genitorialità)

Comma 1

Possono essere concessi agli iscritti alla gestione "Quota B" sussidi aggiuntivi a sostegno della genitorialità, anche cumulabili con quelli previsti dall'art. 10 del Regolamento Enpam a tutela della genitorialità.

Comma 2

I benefici possono essere concessi una sola volta per figlio secondo le modalità, i termini ed i limiti stabiliti con bando annuale deliberato dal Consiglio di Amministrazione, che può stabilire di tenere conto di parametri reddituali diversi da quelli previsti all'art. 2, commi 4 e 5.

Art. 10

(Rivalutazione degli importi delle prestazioni assistenziali aggiuntive)

Comma 1

Gli importi di cui alle presenti norme sono annualmente rivalutati - a decorrere dall'anno 2021 - nella misura del 100% dell'incremento percentuale fatto registrare nell'anno precedente dal numero indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istat. Il provvedimento di rivalutazione è annualmente adottato con delibera del Consiglio di

Amministrazione dell'Ente, soggetta all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

Art. 11

(Entrata in vigore e relazione annuale)

Comma 1

Le presenti norme, che sostituiscono le previgenti in materia, entrano in vigore dalla data del relativo provvedimento di approvazione ministeriale ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

Comma 2

Con cadenza annuale viene presentata al Consiglio di Amministrazione una dettagliata relazione in merito alle prestazioni assistenziali erogate.